

Statuto e Regolamento

del Fondo Assistenza del Gruppo Banco Popolare

Contiene:

- 1) Statuto e Regolamento sottoposti all'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2009;
- 2) Regolamento attuale (approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 novembre 2005)

Statuto del Fondo Assistenza del Gruppo Banco Popolare

**Sottoposto all'Assemblea straordinaria dei Soci
del 15 dicembre 2009**

INDICE

Articolo 1 -	Premessa, costituzione e natura giuridica
Articolo 2 -	Sede
Articolo 3 -	Scopo
Articolo 4 -	Durata
Articolo 5 -	Soci, familiari e altri iscritti al Fondo
Articolo 6 -	Perdita della condizione di Socio, familiare o altro iscritto
Articolo 7 -	Comportamenti irregolari dei Soci, familiari e degli altri iscritti
Articolo 8 -	Finanziamento
Articolo 9 -	Organi Sociali
Articolo 10 -	Assemblea dei Soci
Articolo 11 -	Consiglio di Amministrazione
Articolo 12 -	Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 13 -	Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Articolo 14 -	Collegio dei Revisori
Articolo 15 -	Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile
Articolo 16 -	Investimento dei contributi e delle altre entrate del Fondo
Articolo 17 -	Responsabilità del Fondo
Articolo 18 -	Scioglimento del Fondo
Articolo 19 -	Controversie
Articolo 20	Norme di riferimento e disposizioni varie

STATUTO del FONDO ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

ARTICOLO 1 - Premessa, costituzione e natura giuridica

Premessa:

Già alla fine degli anni '30 sono nate presso l'allora "Banca Mutua Popolare di Verona" forme di assistenza sanitaria per i dipendenti e loro familiari "bisognosi" di cure mediche, in assenza di un servizio sanitario nazionale che garantisse a tutti alcune prestazioni di base.

Negli anni '40 e nel dopoguerra il Fondo ha progressivamente assunto una struttura più articolata, dotandosi di una Commissione Amministratrice e di un Regolamento applicativo contenente la previsione delle tipologie di spesa rimborsabili e le modalità di "finanziamento" del Fondo (contributi dei dipendenti ed erogazioni liberali della Banca).

Con la riforma del sistema pensionistico integrativo anche il Fondo Assistenza, nei primi anni '90, è stato riformato, prevedendo in particolare l'obbligo della contribuzione della Banca sulla base di accordi collettivi sottoscritti e sempre confermati.

In conseguenza dell'evoluzione normativa nonché dell'evoluzione dei "bisogni sanitari" nel tempo si è sentita in maniera sempre più marcata l'esigenza di definire un assetto giuridico del Fondo che fosse adeguato alle esigenze di funzionalità ed efficienza, prevedendo uno Statuto ed un Regolamento applicativo, con particolare attenzione alle forme di rappresentanza e ai poteri deliberativi e di controllo.

Costituzione e natura giuridica:

Fra i dipendenti del Gruppo Banco Popolare l'associazione prima denominata "Fondo Assistenza fra il Personale della Banca Mutua Popolare di Verona", poi "Fondo Assistenza fra il Personale della ex Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S. Prospero" viene ora denominata "Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare" (di seguito per brevità "Fondo") nella forma della associazione ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - Sede

Il Fondo ha sede legale e amministrativa a Verona.

ARTICOLO 3 - Scopo

Il Fondo Assistenza viene costituito - nello spirito della mutua solidarietà fra tutte le categorie di Soci che ne fanno parte - quale associazione priva di fini di lucro e con lo scopo di assicurare ai medesimi Soci - per sé e per i familiari aventi diritto - prestazioni economiche integrative e/o migliorative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle cure e degli interventi di natura estetica non conseguenti ad infortuni, incidenti, malattie o malformazioni congenite.

Sono da intendersi spese suscettibili dell'integrazione economica le prestazioni sanitarie, socio sanitarie, di prevenzione, cura e riabilitazione così come dettagliate nel Regolamento del Fondo, nel quadro delle disposizioni di legge e delle norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni economiche del Fondo potranno essere erogate sia nella forma a rimborso sia in quella diretta ed anche - in maniera non prevalente - con modalità assicurative.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 18 (scioglimento del Fondo) del presente Statuto.

ARTICOLO 5 - Soci, familiari e altri iscritti al Fondo

Soci

Sono ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di Soci:

- a) i dipendenti (con contratto della durata di almeno un anno) di Aziende del Gruppo destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Fondo e i dipendenti di Aziende del Gruppo che acquisiscano il diritto all'iscrizione al Fondo a seguito di accordi sindacali collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali. La qualità di Socio del Fondo permane durante il servizio attivo qualunque sia l'Azienda del Gruppo della quale risulti successivamente dipendente;
- b) i dipendenti iscritti al Fondo che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, lasciano o abbiano lasciato il servizio:
 - per raggiunti limiti di età, o per anzianità, o per invalidità, beneficiando (o che beneficeranno entro un periodo massimo di 18 mesi dalla cessazione) della relativa pensione a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), o di altra forma previdenziale sostitutiva o esonerativa dell'AGO medesima;
 - utilizzando il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'accordo nazionale del 28.2.1998 (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà") in forza di specifico accordo sindacale, limitatamente comunque al periodo durante il quale beneficiano dell'erogazione in forma rateale di assegni ordinari per sospensione temporanea dell'attività o dell'erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito. I medesimi criteri verranno seguiti in caso di attivazione presso il Settore del Credito delle forme di intervento straordinario di integrazione salariale di cui al Capo I della legge 223/91,
- c) i dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Familiari dei Soci

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari dei Soci:

- a) il coniuge convivente, non separato/divorziato;
- b) il convivente more uxorio del Socio, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento;
- c) i figli di età inferiore a 30 anni conviventi con il Socio, o anche non conviventi se fiscalmente a carico del Socio;
- d) il coniuge superstite beneficiario delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- e) i figli superstiti beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- f) i figli invalidi con percentuale di invalidità non inferiore al 70% e i figli invalidi superstiti con percentuale di invalidità non inferiore al 70% beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;
- g) il/i genitore/i convivente/i con il Socio con le limitazioni di reddito fissate dal Regolamento.

La residenza del Socio in servizio può essere diversa da quella del suo nucleo familiare solo nel caso in cui coincida con il comune del centro di lavoro presso il quale sia stato trasferito o assegnato dall'Azienda.

Le modalità di ammissione a Socio e di adesione di eventuali familiari dello stesso o di altri iscritti sono stabilite dalle norme del Regolamento.

Altri Iscritti

Possono essere ammessi al Fondo Assistenza, in qualità di altri iscritti:

- i dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda, e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva.

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo tutti i soci, i familiari e gli altri iscritti secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento del Fondo.

ARTICOLO 6 - Perdita della condizione di Socio, familiare o altro iscritto

La qualità di Socio, familiare o altro iscritto viene meno:

- a) a seguito del venir meno delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
- b) per esclusione ad opera del Consiglio di Amministrazione a seguito di comportamenti irregolari dell'iscritto di cui al successivo articolo 7;
- c) per dimissioni, con le modalità stabilite nel Regolamento.

In nessun caso il Fondo rimborsa i contributi ad esso versati.

ARTICOLO 7 - Comportamenti irregolari dei Soci, familiari e degli altri iscritti

Non ha diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo il Socio e/o familiare o altro iscritto che si sia dolosamente procurato la malattia.

Decade inoltre dal diritto ai benefici il Socio e/o familiare o altro iscritto che compia atti, di qualunque specie, che possano nuocere al favorevole decorso della malattia.

Nel caso si riscontrassero comportamenti irregolari, tendenti ad ottenere prestazioni del Fondo non dovute e/o a diminuirne i contributi dovuti, il Consiglio di Amministrazione interverrà con l'irrogazione di sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso perpetrato ai danni del Fondo, ivi compresa l'esclusione dal Fondo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può far effettuare, a proprie spese, visite di controllo a mezzo di medici da esso designati, indipendentemente dagli accertamenti effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale. La mancata accettazione di sottoporsi al controllo fa venir meno ogni diritto alle prestazioni, salva comunque la possibilità di irrogare più gravi sanzioni, compresa l'esclusione dal fondo di cui al precedente art. 6.

ARTICOLO 8 - Finanziamento

Il Fondo è alimentato:

- a) dai contributi obbligatori versati dai Soci, familiari e altri iscritti, negli importi e con le modalità stabilite nel Regolamento;
- b) dagli apporti che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi o, in assenza, di Regolamenti o Delibere Aziendali (in tal caso almeno nella stessa misura prevista dagli accordi);
- c) da ogni qualsivoglia altra entrata, comprese le eccedenze di cassa prescritte ed eventualmente devolute al Fondo ai sensi del Ccnl.

ARTICOLO 9 - Organi Sociali

Gli organi sociali del Fondo sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente), con diramazione ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione - a mezzo di messaggi elettronici o cartacei - di un avviso di convocazione, indicante la data, il luogo e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale;
- b) approva i conti patrimoniale ed economico - e la relativa relazione accompagnatoria - del Fondo almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno, ratificando in tale sede - per la loro validità futura - eventuali modifiche delle prestazioni e/o dei contributi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nonché eventuali provvedimenti d'urgenza presi dal Consiglio medesimo;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla erogazione di eventuali sussidi straordinari.

L'Assemblea straordinaria approva:

- a) le modifiche dello Statuto, a maggioranza semplice dei votanti, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci;
- b) lo scioglimento e la liquidazione del Fondo, nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza dei Soci e la destinazione del patrimonio residuo, quando siano rappresentati almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 18.

In entrambe le Assemblee presenza e votazione sono valide anche se espresse per corrispondenza, per via elettronica e per delega. La presenza per corrispondenza e la delega devono essere espresse con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Consiglio di Amministrazione, ovvero con lettera consegnata allo stesso Consiglio o nei centri di raccolta specificati nell'avviso di convocazione, entro il termine e con le modalità previste.

Le deleghe devono essere espresse per iscritto, con l'indicazione del delegato e sottoscritte dal delegante.

Il Socio in servizio può delegare solo altro Socio in servizio.

Il Socio in quiescenza può delegare solo altro Socio in quiescenza.

Ciascun Socio avente diritto non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Per il controllo delle votazioni, l'Assemblea elegge tre Scrutatori.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, è presieduta dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funge da Segretario dell'Assemblea; in sua assenza l'assemblea nomina tra i Soci in servizio, presenti, il Segretario.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e giudica sulla validità delle deleghe presentate.

Di ogni riunione dell'Assemblea va redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario conserva il libro dei verbali delle Assemblee.

ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione del Fondo è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto di dodici membri, dei quali:

- il Presidente designato tra i Soci dalla Capogruppo;
- due designati dalla Capogruppo, di cui almeno uno tra i Soci;
- nove eletti dall'Assemblea: sette tra i Soci in servizio, eletti dai Soci in servizio; due fra i Soci in quiescenza, eletti dai Soci in quiescenza. Tra questi il Consiglio elegge il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007 n. 79 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro – anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato:

- a. se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b. se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

La carica di Amministratore è incompatibile con quella di Revisore.

Le spese di gestione amministrativa del Fondo sono a carico della Capogruppo.

ARTICOLO 12 - Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea in base al presente Statuto.

In particolare, fatti salvi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
- b) redigere annualmente lo stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo, nonché la relazione accompagnatoria sull'attività svolta dal Fondo nell'esercizio;
- c) eleggere il Vice Presidente tra i consiglieri elettivi;
- d) convocare l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci, direttamente o su iniziativa di almeno trecento Soci; in quest'ultimo caso la richiesta di convocazione, oltre alle firme dei Soci, dovrà riportare anche gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- e) esigere i contributi dovuti e le somme anticipate per le cauzioni ospedaliere, oltre a deliberare sugli investimenti delle attività del Fondo;
- f) predisporre le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- g) stabilire, in accordo con il Collegio dei Revisori, nei casi di difficoltà economiche del Fondo dovute sia a cause impreviste - quali epidemie, riduzioni dell'intervento pubblico nella sanità, aumento dei prezzi del prontuario farmaceutico e delle prestazioni sanitarie in genere, interventi legislativi di particolare onerosità - sia a cause di altra natura - quali ad esempio squilibri demografici, squilibri tra contributi e prestazioni ecc. - eventuali modifiche, comprese le variazioni delle prestazioni e/o dei contributi previsti dal Regolamento, e prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, in attesa di specifica ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci. Tale ratifica dovrà avvenire in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e comunque entro l'anno di competenza;
- h) formulare e deliberare modifiche al Regolamento del Fondo, con la limitazione di cui al precedente punto g);
- i) deliberare sanzioni (compresa la sospensione temporanea dalle prestazioni e/o l'esclusione del Socio, familiare o altro iscritto) in caso di comportamenti irregolari, come previsto dall'art. 7;
- j) esaminare, alla fine di ciascun esercizio, i casi particolari e/o gravi verificatisi durante l'esercizio stesso (per i quali siano state concesse le integrazioni di spesa nei limiti previsti dal Regolamento o per i quali non siano stati erogati rimborsi, in quanto spese non strettamente previste dal Regolamento e pur tuttavia riconducibili agli scopi del Fondo) ed eventualmente proporre l'erogazione di sussidi straordinari, la cui delibera è sottoposta all'Assemblea;
- k) redigere le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente Statuto e nel Regolamento;
- l) dirimere eventuali controversie circa l'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- m) provvedere alla concessione degli anticipi per la costituzione di cauzioni presso ospedali o case di cura, a stipulare convenzioni e/o polizze assicurative in favore dei Soci, familiari ed altri, a promuovere campagne di prevenzione;
- n) devolvere ogni anno, a scopi umanitari o di pubblica assistenza - sentite l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del relativo accordo - una quota pari al 25% delle eccedenze di cassa prescritte e devolute al Fondo;

- o) nominare i componenti del Comitato Elettorale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale e per predisporre la relazione accompagnatoria del Fondo.

Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti; nella richiesta dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione è considerata respinta.

Per le seguenti delibere è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio:

- modifiche ai Regolamenti;
- proposte di modifica allo Statuto;
- elezione del Vice Presidente;
- nomina del Segretario.

Per le delibere attinenti la stipula di polizze assicurative è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina un Segretario, che può svolgere anche funzioni di cassiere, scelto tra i Soci e non facente parte del Consiglio. Il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, redige le relative verbalizzazioni ed è incaricato del disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente - o, in sua assenza, dal Vice Presidente - e dal Segretario; il relativo verbale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. Il Segretario conserva il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La rappresentanza legale del Fondo, in giudizio e di fronte ai terzi, spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri, dei quali:

- il Presidente designato dalla Capogruppo;
- due eletti dall'Assemblea: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza.

I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Al Collegio dei Revisori spetta – oltre a quanto stabilito dall'art. 12 e dall'art. 15 - il controllo dello stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo ed è esclusa ogni verifica, sia delle contribuzioni versate al Fondo che delle prestazioni erogate dal Fondo.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Per i componenti eletti tra i Soci in servizio la risoluzione del rapporto di lavoro – anche attraverso l'accesso al fondo di Solidarietà - costituisce causa di decadenza automatica dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti del Collegio dei Revisori nel corso del mandato:

- a) se trattasi di membro designato dalla Capogruppo, questa nomina il sostituto;
- b) se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza.

Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle sue funzioni.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Amministratore.

Le funzioni svolte dai componenti del Collegio dei Revisori sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 15 - Esercizio, bilancio sociale e impostazione contabile

L'esercizio sociale del Fondo coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene predisposto un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Non è ammessa la distribuzione fra i Soci del Fondo dell'eventuale saldo attivo risultante alla fine dell'esercizio sociale.

In sede di bilancio annuale le eventuali eccedenze vengono devolute ad un Fondo di Riserva, i cui capitali possono essere investiti dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione degli investimenti aleatori o di speculazione. Il Fondo di Riserva è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo; viene altresì utilizzato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 12, lett. g).

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, definire l'impostazione contabile del Fondo in coerenza con le disposizioni del presente Statuto e con le norme di legge.

ARTICOLO 16 - Investimento dei contributi e delle altre entrate del Fondo

Le somme che, per contributi o altro, pervengono al Fondo sono depositate in un conto corrente di corrispondenza presso una Banca del Gruppo. Durante l'esercizio il Consiglio di Amministrazione può investire le eventuali disponibilità liquide, con esclusione di investimenti aleatori o di speculazione.

ARTICOLO 17 - Responsabilità del Fondo

Il Fondo risponde delle obbligazioni assunte verso i Soci, familiari e altri iscritti unicamente con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 18 - Scioglimento del Fondo

L'eventuale scioglimento del Fondo e la conseguente liquidazione devono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Soci, presenti almeno i 9/10 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

- nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione. Il patrimonio residuo del Fondo Assistenza deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione, costituita nell'ambito del Gruppo, avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 19 - Controversie

Foro competente per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento è quello di Verona.

Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.

ARTICOLO 20- Norme di riferimento e disposizioni varie

Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti adottati e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

Tutte le obbligazioni contratte dal Socio verso il Fondo Assistenza si intendono per sé, eredi e successori.

Il presente Statuto ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 2010 salvo diversa esplicita disposizione contenuta nelle singole norme.

Regolamento del Fondo Assistenza del Gruppo Banco Popolare

Sottoposto all'Assemblea straordinaria dei Soci
del 15 dicembre 2009

REGOLAMENTO

1. Modalità di adesione al Fondo

L'ammissione a Socio e l'adesione di eventuali familiari dello stesso nonché di altri iscritti di cui all'art. 5 dello Statuto si ottiene con domanda scritta, a mezzo apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredata della documentazione ivi richiesta.

La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro 90 gg. dall'insorgere del diritto, dalla cui data decorre l'iscrizione, e dovrà comprendere l'elenco degli eventuali familiari conviventi per i quali si chiede l'adesione al Fondo.

Per insorgere del diritto si intende:

- per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante, di inserimento o a tempo determinato, questi ultimi della durata di almeno 12 mesi): la data dell'assunzione, a prescindere da eventuali successive cessioni di contratto all'interno del Gruppo;
- per i dipendenti che abbiano lasciato o lascino il servizio per pensionamento o adesione al fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5 dello Statuto: la data di cessazione dal servizio; in tal caso la partecipazione al fondo prosegue previa compilazione di apposito modulo per l'addebito dei contributi;
- per i seguenti familiari: la data di iscrizione del socio oppure, se successiva,
 - la data di matrimonio per il coniuge;
 - la data di nascita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione) per i figli;
 - la data di inizio della convivenza con il socio per i genitori che possono essere iscritti al Fondo. A tal riguardo possono essere iscritti al Fondo il/i genitore/i convivente/i con il Socio avente/i reddito fiscale entro la fascia A della tabella di cui all'allegato 1.
- per il convivente more uxorio: (con decorrenza dell'iscrizione in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 2010):
 - la data di nascita del/i figlio/i in caso di convivenza more uxorio con nascita di figlio/i riconosciuto/i sia dal socio che dal convivente;
 - trascorso un periodo di tempo pari a 24 mesi di convivenza more uxorio in assenza di figli riconosciuti sia dal socio che dal convivente (periodo ritenuto indicativo di una stabile convivenza).
- la data del trasferimento d'azienda per i dipendenti di aziende (e rami d'azienda) che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento rechi l'impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva.

Richieste oltre il termine previsto, per sé o per familiari aventi diritto, verranno accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto; le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute nell'anno di accoglimento della richiesta d'iscrizione.

Ogni variazione relativa ai componenti del nucleo familiare che continuano a, oppure cessano di godere del diritto all'assistenza deve essere comunicata per iscritto, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta, al Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione dovrà essere corredata dell'idonea documentazione richiesta dal Consiglio. Gli effetti decorrono dalla data della variazione stessa.

Per quanto attiene al convivente more uxorio verrà in ogni caso seguita con attenzione – ai sensi dell'art. 63 del CCNL del Credito 8.12.2007 – l'evoluzione della materia sotto il profilo delle iniziative legislative per le conseguenti determinazioni.

2. Contributi

Il Fondo è alimentato:

- a) da una quota d'ingresso di euro 150 per ogni Socio e 75 euro per ogni familiare;
- b) da un contributo annuo obbligatorio del Socio e di ogni familiari in cifra fissa pari a 30 euro, con un massimo per nucleo familiare di euro 120;
- c) dai contributi mensili obbligatori dei Soci, nella misura dell'1,00% calcolato sulla base imponibile determinata come segue:
 - 1) per i Soci in servizio, come definiti alla lettera a) categoria Soci dell'art. 5 dello Statuto: la stessa base imponibile - e con lo stesso limite - determinata dagli Accordi collettivi aziendali per calcolare i contributi dell'Azienda, ossia: il contributo mensile è calcolato sulle voci di retribuzione mensile corrisposte in via continuativa, sulla 13^a mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.
 - 2) per i Soci in quiescenza, come definiti alla lettera b) categoria Soci dell'art. 5 dello Statuto: la percentuale sotto specificata si applica alla base imponibile complessiva annua di cui al punto precedente, calcolata convenzionalmente con riferimento, per ciascuno, all'ultimo mese di servizio. Questa base imponibile annua di ciascun Socio in quiescenza verrà interamente assoggettata agli stessi aumenti, e con le stesse decorrenze, definiti dal Ccnl per le dinamiche salariali tabellari del correlativo grado, livello, qualifica del personale in servizio; il premio aziendale contrattuale - incluso nella base imponibile - seguirà quello effettivamente corrisposto al correlativo grado, livello, qualifica del personale in servizio. Questa base imponibile è applicata per tutti i Soci in quiescenza delle Aziende del Gruppo (Banco Popolare):
 - * con decorrenza 1° gennaio 2010: 100% della base imponibile di cui sopra;(il 100% è ridotto all'80% solo per coloro che alla data del 31/12/1992 risultavano come tali già Soci in quiescenza)

Il contributo così determinato viene pagato nella misura mensile di 1/13 per i mesi da gennaio a novembre e di 2/13 nel mese di dicembre.
 - 3) per i Soci dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro, di cui alla lett. c) categoria Soci dell'art. 5 dello Statuto:
 1. con continuità di retribuzione: un contributo pari a quanto previsto per i Soci in servizio e i familiari;
 2. in assenza di continuità di retribuzione: un contributo mensile, da corrispondersi in via anticipata in rapporto ai mesi di assenza, per sé e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l'inizio del periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto.
- d) per i Familiari di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'art. 5 - categoria familiari - dello Statuto: dai contributi mensili obbligatori, la cui misura è fissata nella tabella qui allegata (allegato 1). In particolare, per l'assegnazione alle fasce contributive (di cui all'allegato n° 1), farà testo la dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine dovrà essere prodotta entro il 30 settembre di ogni anno una autocertificazione relativa al reddito del familiare (o del convivente more uxorio) nonché alla composizione del nucleo, su apposito modulo predisposto dal Consiglio di

Amministrazione. Il mancato invio della autocertificazione comporterà l'automatica sospensione nell'erogazione delle prestazioni. Il Consiglio di Amministrazione effettuerà controlli definendone di volta in volta i tempi e le modalità;

- e) per i Familiari di cui alla lettera f) dell'art. 5 dello Statuto: da un contributo mensile corrispondente a quanto previsto, tempo per tempo, dalla prima fascia contributiva (allegato 1)
- f) per gli altri iscritti dipendenti di Aziende e rami d'Azienda che perdano le condizioni di appartenenza al Gruppo in seguito a cessione di aziende o rami d'azienda e per i quali l'accordo collettivo per il trasferimento d'Azienda rechi l'impegno del cessionario o del cedente al rispetto dello statuto e all'assunzione della corrispondente obbligazione contributiva;
- g) dai contributi che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi, nella misura stabilita dagli accordi medesimi, ossia: il contributo mensile è calcolato sulle rispettive voci di retribuzione mensile del personale in servizio iscritto al Fondo Assistenza corrisposte in via continuativa, sulla 13^a mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%;
- h) dalle rendite patrimoniali del Fondo;
- i) dai contributi e dai versamenti volontari dei Soci e/o dei familiari;
- j) dalle oblazioni di terzi, comprese le eccedenze di cassa prescritte eventualmente devolute ai sensi del Ccnl;
- k) da qualsiasi altra entrata.

Il versamento dei contributi, come sopra definiti, da parte del Socio per sé e per i familiari ha carattere continuativo ed avviene per i Soci in servizio ed i loro familiari mediante trattenuta sullo stipendio; per gli altri Soci, familiari o iscritti mediante addebito mensile sul conto corrente.

Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente - alla competente Società del Gruppo - copia delle determinazioni sul Regolamento che avessero incidenza sulle contribuzioni dei Soci affinché ne sia data debita applicazione.

3. Prestazioni

Le prestazioni del Fondo sono integrative del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni del Fondo, a fronte di indennizzi ricevuti da terzi (Società di Assicurazione, Enti vari ecc.), sono definite sulla spesa effettivamente rimasta a carico del Socio e/o familiare.

- a) Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici e sedute psicoterapiche: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500,00;
- b) trattamenti fisioterapici: 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.000,00;

- c) medicinali elencati nella farmacopea ufficiale e i prodotti omeopatici: 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 2.000,00; con una franchigia annua assoluta di € 50,00
- d) cure dentarie (diagnostica, esami radiologici e strumentali, chirurgia-paradontologia, conservativa, protesi, implantologia e ortognatodonzia): 60% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 3.000,00;
- e) rette di degenza:
 - 1) - in istituto di cura convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta
- in istituto di cura non convenzionato con il SSN: 70% della spesa sostenuta con una franchigia giornaliera di euro 100,00;
 - 2) in casa di riposo o in strutture di lungodegenza, dell'iscritto dichiarato invalido e percettore di indennità di accompagnamento: un sussidio pari al 50% dell'indennità di accompagnamento percepita.

Il massimale annuo del presente punto e) è di euro 2.500,00;

- f) interventi chirurgici eseguiti anche ambulatorialmente (compreso laser), parto cesareo ecc.: 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 7.000,00;
- g) grandi interventi chirurgici (come da allegato alla Polizza Sanitaria): 100% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 25.822,84;
- h) lenti per occhiali e montatura, lenti corneali e relativi liquidi conservativi: 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 350;
- i) assistenza infermieristica, anche domiciliare, eseguita da personale avente titolo professionale riconosciuto, nei seguenti casi: a seguito di grandi interventi chirurgici, nelle fasi terminali di gravi malattie, nei casi di gravi malattie invalidanti o cronicizzate: 70% della spesa sostenuta.
In situazioni di assistenza all'iscritto, riconosciuto invalido dagli organismi competenti e percettore di indennità di accompagnamento, eseguita da personale non esclusivamente infermieristico e a fronte di idonea documentazione: un sussidio pari al 50% dell'indennità di accompagnamento percepita.
Il massimale annuo del presente punto i) è di euro 2.500,00;
- j) per protesi, ausili e presidi quali ortesi, presidi per la deambulazione, ausili e presidi per la locomozione o la respirazione, protesi acustiche, oculari, mammarie e ausili antidecubito: 70% della spesa sostenuta con un massimale biennale di euro 4.000,00;

Anticipazioni:

Il Socio che, per provato stato di necessità, sia tenuto al versamento di cauzione per ricovero in istituto di cura, per sé o per i propri familiari, che beneficiano delle prestazioni del Fondo, fornendo idonea documentazione, può chiedere un anticipo al Fondo Assistenza.

Il contributo non potrà comunque superare i limiti previsti alle lettere e), f), g).

4. Norme e modalità di accesso alle prestazioni

Possono accedere alle prestazioni del Fondo i Soci e i loro familiari aderenti al Fondo da almeno un mese e in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento. Tale norma non si applica ai dipendenti di Aziende del Gruppo, già beneficiari di forme assistenziali collettive (Casse, Fondi, Polizze etc....), che aderiscano al Fondo Assistenza.

La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento, tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo (richieste oltre tale termine non verranno rimborsate, salvo i casi eccezionali per i quali il ritardo nella presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da impossibilità comprovata e che saranno analizzate dal Consiglio di Amministrazione).

L'importo rimborsato viene accreditato, anche per quanto spettante ai familiari, sul conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio o addebitato il contributo.

Nel caso di morte del Socio, la prestazione compete agli eredi, previa trattenuta di quanto eventualmente il Socio dovesse ancora al Fondo.

5. Dimissioni

I Soci possono dare per sé e/o per i propri familiari le dimissioni dal Fondo per iscritto. La decorrenza delle dimissioni sarà il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione delle dimissioni stesse. Con le dimissioni del Socio decadono obblighi e diritti per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. Le dimissioni non pregiudicano, invece, la normale definizione di eventuali pendenze in corso.

Per una sola volta e solo per sé è concesso al Socio dimissionario di presentare domanda di reiscrizione al Fondo Assistenza, quando sia trascorso un periodo minimo di due anni dalle precedenti dimissioni e previo il versamento di un premio di entrata stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pari almeno ai contributi arretrati non versati.

6. Disposizioni varie

Per i casi non contemplati dal presente Regolamento, come per quelli emergenti da future disposizioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza deve uniformarsi - circa il riconoscimento e l'eventuale intervento integrativo - ai criteri generali che adotta o adottasse il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità pubbliche competenti.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali

Indizione delle elezioni e Comitato Elettorale

Entro il 31 marzo precedente la scadenza del mandato degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per la contestuale elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. All'atto della indizione delle elezioni viene costituito un Comitato Elettorale, composto da n. 3 componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra soci che abbiano dato - o diano - la propria disponibilità.

Il Comitato Elettorale è preposto a:

- verificare la regolarità delle candidature presentate,
- predisporre le schede elettorali,
- predisporre le istruzioni per lo svolgimento delle votazioni,
- ricevere le manifestazioni di voto,
- effettuare lo scrutinio dei voti, proclamare i risultati delle elezioni e comunicarli agli Organi del Fondo.

Il Comitato cessa la sua attività con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli Organi del Fondo.

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti i Soci iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni, fermi restando i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Sistema elettorale

Le elezioni avvengono mediante votazione con scrutinio segreto.

Elenchi dei candidati

All'elezione concorrono i candidati Soci, individuati come segue:

- Soci presentati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel numero massimo di tre per ciascuna Organizzazione Sindacale per i candidati del Consiglio di Amministrazione e nel numero massimo di due per ciascuna Organizzazione Sindacale per i candidati al Collegio dei Revisori;
- Soci presentati dalle Associazioni del personale in quiescenza nel numero massimo di due per i candidati del Consiglio di Amministrazione e due per i candidati del Collegio dei Revisori per ciascuna Associazione che risulti avere, in base all'ultimo bilancio approvato, almeno 100 iscritti in regola con il versamento della quota associativa;
- qualunque Socio che presenti almeno 50 firme di sottoscrizione della propria categoria per la propria candidatura. Ogni socio non può sottoscrivere più di un elenco; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per il primo elenco presentato.

Gli elenchi dei candidati devono contenere l'indicazione del nome della lista e dei candidati (che devono aver espressamente accettato gli incarichi) con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: nome e cognome, data di nascita, eventuale società o associazione di appartenenza.

Ciascun candidato non può figurare in più di un elenco. I componenti il Comitato Elettorale non sono eleggibili.

Le candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale entro il 30 aprile antecedente la data prevista per le elezioni.

La pubblicizzazione dell'elenco dei candidati a tutti i Soci dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni su iniziativa della Commissione Elettorale. L'elenco dei candidati deve contenere almeno otto nominativi per i Soci in servizio e almeno tre per i Soci in quiescenza per i candidati del Consiglio di Amministrazione e almeno due nominativi per i Soci in servizio e due nominativi per i Soci in quiescenza per i candidati del Collegio dei Revisori.

Votazioni e risultati delle elezioni

La votazione avviene a mezzo schede (separate per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori e separate dalla votazione per l'approvazione del bilancio o da altre votazioni) comprendenti l'elenco dei candidati (con a fianco di ciascuno il nome della relativa lista).

Con separate votazioni e differenti schede di voto i Soci in servizio eleggono i candidati appartenenti alla categoria dei Soci in servizio con un massimo di sette preferenze per i candidati del Consiglio di Amministrazione ed una preferenza per i candidati del Collegio dei Revisori; i Soci in quiescenza eleggono i candidati appartenenti alla loro categoria e possono esprimere un massimo di due preferenze per i candidati del Consiglio di Amministrazione e una sola preferenza per i candidati del Collegio dei Revisori.

Le preferenze sono da intendersi ai nominativi/nominativo dei candidati e non mai ad una lista.

Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- fra i Soci in servizio i sette Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- fra i Soci in quiescenza i due Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori:

- fra i Soci in servizio il Socio che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- fra i Soci in quiescenza il Socio che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Eventuali contestazioni e/o ricorsi, che andranno presentati entro e non oltre 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, saranno esaminati e decisi dal Comitato Elettorale entro 15 giorni dalla ricezione, integrato dal Presidente e Vice Presidente uscenti.

ALLEGATO 1 CONTRIBUTI

SOCI IN SERVIZIO

- QUOTA D'INGRESSO 150,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 1,00% sulla base imponibile determinata all'art. 2, lett c) punto 1
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

SOCI IN QUIESCENZA

- CONTRIBUTO MENSILE
Decorrenza gennaio 2010
1,00% sul 100% della base imponibile determinata all'art. 2 lett c) punto 2
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

FIGLIO INVALIDO SUPERSTITE (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- CONTRIBUTO MENSILE 15,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

FIGLIO INVALIDO (art. 5 lettera f) dello Statuto)

- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE 15,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)

CONIUGE CONVIVENTE (E CONVIVENTE MORE UXORIO)

FIGLI DI ETA' INFERIORE A 30 ANNI

GENITORI CONVIVENTI FINO ALL'IMPONIBILE FISCALE PREVISTO DALLA Fascia A)

CONIUGE SUPERSTITE

FIGLIO SUPERSTITE DI ETA' INFERIORE A 30 ANNI

- CONTRIBUTO ANNUO 30,00 euro (decorrenza anno 2010)
- QUOTA D'INGRESSO 75,00 euro (decorrenza 1 gennaio 2010)
- CONTRIBUTO MENSILE

Con decorrenza 1 gennaio 2010: secondo seguente tabella:

Fascia A0)	imponibile fiscale da 0,00 a 2.840,51 euro	contribuzione 15,00 euro (*)
Fascia A)	imponibile fiscale da 2.840,52 a 7.750,00 euro	contribuzione 20,00 euro
Fascia B)	imponibile fiscale da 7.751,00 a 10.330,00 euro	contribuzione 25,00 euro
Fascia C)	imponibile fiscale da 10.331,00 a 12.920,00 euro	contribuzione 31,00 euro
Fascia D)	imponibile fiscale da 12.921,00 a 15.500,00 euro	contribuzione 36,00 euro
Fascia E)	imponibile fiscale da 15.501,00 a 18.076,00 euro	contribuzione 44,00 euro
Fascia F)	imponibile fiscale da 18.077,00 a 20.660,00 euro	contribuzione 53,00 euro
Fascia G)	imponibile fiscale da 20.661,00 a 30.990,00 euro	contribuzione 59,00 euro
Fascia H)	imponibile fiscale oltre 30.991,00 euro	contribuzione 70,00 euro

(*)PER FAMILIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA A0):

CONTRIBUTO MENSILE DI 15,00 EURO COME DA TABELLA, CON UN MASSIMO DI 50 EURO PER NUCLEO FAMILIARE.

FONDO ASSISTENZA

**fra il personale della
EX
BANCA POPOLARE DI VERONA
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

REGOLAMENTO

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
Del 29 novembre 2005**

INDICE

CAP. I Costituzione e Sede del Fondo Assistenza

CAP. II Ammissione – Partecipazione –Contribuzione

CAP. III Scopi del Fondo Assistenza

CAP. IV Norme e modalità per le erogazioni del Fondo

CAP. V Investimento dei contributi

CAP. VI Organi del Fondo

CAP. VII Scioglimento del Fondo

CAP.VIII Disposizioni varie

ALLEGATI

ELENCO GRANDI INTERVENTI

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE DEL FONDO ASSISTENZA

ARTICOLO 1

Fra i dipendenti della ex Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero viene costituito il FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DELLA EX BANCA POPOLARE DI VERONA – BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO.

ARTICOLO 2

La sede del Fondo Assistenza è in Verona, Piazza Nogara, 2 – presso la sede centrale dell'ex Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano E S.Prospero.

CAPITOLO II

AMMISSIONE – PARTECIPAZIONE – CONTRIBUZIONE

ARTICOLO 3

Sono ammessi, a domanda, al Fondo Assistenza, in qualità di SOCI:

- a) i dipendenti della ex Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero o di altre Società appartenenti all'ex Gruppo Bancario “Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero” (in seguito, per brevità, chiamato “Gruppo”) . Tali dipendenti manterranno la qualifica di iscritto al Fondo qualunque sia la Società del nuovo Gruppo BPVN della quale risultino successivamente dipendenti.
- a 1) i neo assunti dal 1 giugno 2002 del Banco Popolare di Verona e Novara con un contratto di lavoro della durata di almeno un anno. Tali neo assunti manterranno la qualifica di iscritto al Fondo qualunque sia la Società del nuovo Gruppo BPVN della quale risultino successivamente dipendenti.
- b) i dipendenti iscritti al Fondo che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, lasciano il servizio:
 - * per raggiunti limiti di età, o per anzianità, o per invalidità, beneficiando (o che beneficeranno entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data di cessazione) della relativa pensione dell'INPS o di altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive esclusive o esonerative dell'INPS;
 - * utilizzando il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito", di cui all'accordo nazionale del 28.2.1998, limitatamente comunque al periodo durante il quale beneficiano dell'erogazione in forma rateale di assegni ordinari per sospensione temporanea dell'attività di lavoro o dell'erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
- c) i coniugi superstiti beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del socio;

d) i figli superstiti di età inferiore ai 30 anni beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;

d-1) i figli invalidi superstiti con percentuale d'invalidità non inferiore al 70% beneficiari delle prestazioni del Fondo al momento del decesso del Socio;

e) i soci in assenza volontaria dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Familiari

Il Socio può includere tra i beneficiari delle prestazioni del Fondo i seguenti familiari conviventi:

f) il coniuge;

g) i figli di età inferiore a 30 anni;

Qualora i figli non fossero "conviventi" possono beneficiare delle prestazioni del fondo se fiscalmente a carico del Socio.

h) i figli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore al 70%;

i) il genitore superstite convivente con imponibile fiscale non superiore a quello previsto dalla fascia A) (allegato n° 1)

- il genitore convivente, con imponibile fiscale non superiore a quello previsto dalla fascia A) (allegato n° 1), in presenza di sentenza di separazione o divorzio

- entrambi i genitori conviventi purché ambedue con imponibile fiscale singolarmente non superiore a quello previsto dalla fascia A) (allegato n° 1).

La residenza del Socio in servizio può essere diversa da quella del suo nucleo familiare solo nel caso in cui coincida con il comune del centro di lavoro presso il quale sia stato trasferito in applicazione di accordi sottoscritti tra la Banca o le altre Società del Gruppo e le rispettive OO.SS..

L'ammissione a Socio e l'adesione di eventuali familiari dello stesso è volontaria e si ottiene con domanda scritta, a mezzo apposito modulo, corredata da uno stato di famiglia (di data non anteriore a tre mesi). La domanda deve essere indirizzata entro 90 gg. dall'insorgere del diritto, dalla cui data decorre l'iscrizione, alla Commissione Amministratrice, a mezzo lettera raccomandata, e dovrà comprendere l'elenco degli eventuali familiari conviventi per i quali si chiede l'adesione al Fondo.

L'attestato di "convivente" dovrà risultare dallo stato di famiglia.

Richieste oltre il termine previsto, per se o per familiari aventi diritto, verranno accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto; le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute nell'anno di accoglimento della richiesta d'iscrizione.

Ogni variazione relativa ai componenti del nucleo familiare che continuano a, oppure cessano di, godere del diritto all'assistenza, deve essere comunicata con lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta, alla Commissione Amministratrice.

La comunicazione dovrà essere corredata dell'idonea documentazione richiesta dalla Commissione.

Gli effetti decorrono dalla data della variazione stessa o da quella dell'insorgere del diritto di adesione al Fondo

ARTICOLO 4

Il Fondo è alimentato:

- a) -da una quota d'ingresso di euro 100 per ogni Socio e 50 euro per ogni familiare
- b) -da un contributo annuo obbligatorio dei Soci in cifra fissa di 26,00 euro;
-con decorrenza 2005 da un contributo annuo obbligatorio in cifra fissa per ciascuno dei familiari pari a 25,00 euro con un massimo di euro 75,00;
-con decorrenza 2006 da un contributo annuo obbligatorio in cifra fissa dei Soci e di ciascuno dei familiari pari a 25,00 euro con un massimo per nucleo familiare di euro 100,00;
- c) dai contributi mensili obbligatori dei Soci, nella misura dell'1,00% calcolato sulla base imponibile determinata come segue:
 - 1) - per i SOCI IN SERVIZIO come definiti alla lettera a) e a1) dell'art. 3: la stessa base imponibile (e con lo stesso limite) determinata dagli Accordi collettivi aziendali per calcolare i contributi della Banca capogruppo (allegato n. 3). Questa base imponibile è applicata anche per i Soci in servizio presso le altre Società del Gruppo.
 - 2) - per i SOCI IN QUIESCENZA come definiti alla lettera b) dell'art. 3: le percentuali sotto specificate si applicano alla base imponibile complessiva annua di cui al punto precedente (mensilmente 1/13; 2/13 in dicembre), calcolata convenzionalmente con riferimento, per ciascuno, all'ultimo mese di servizio. Questa base imponibile annua di ciascun Socio in quiescenza verrà interamente assoggettata agli stessi aumenti, con le stesse decorrenze, definiti dal Ccnl per le dinamiche salariali tabellari del correlativo grado, livello, qualifica del personale in servizio; il premio aziendale contrattuale – incluso nella base imponibile – seguirà quello effettivamente corrisposto al correlativo grado, livello, qualifica del personale in servizio. Questa base imponibile è applicata anche per i Soci in quiescenza delle altre Società del Gruppo.
Con decorrenza 1° gennaio 2006 90% della base imponibile di cui sopra. Il 90% è ridotto all'80% per coloro che alla data del 1° gennaio 2006 risultassero Soci in quiescenza da almeno 5 anni e al 70% per coloro che alla data del 1° gennaio 2006 risultassero Soci in quiescenza da almeno 15 anni. Con decorrenza 1° gennaio 2007 100% della base imponibile di cui sopra. Il 100% è ridotto all'80% solo per coloro che alla data del 1° gennaio 2007 risultassero Soci in quiescenza da almeno 5 anni.
- d) - per i Soci e i familiari di cui alle lett. c), d), f), g) e i) dell'art.3 dai contributi mensili obbligatori, la cui misura è fissata periodicamente dall'Assemblea dei Soci su proposta della Commissione Amministratrice (allegato 1);
In particolare, per l'assegnazione alle fasce contributive (allegato n° 1), farà testo la dichiarazione annuale dei redditi. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, solo da coloro che riscontrassero, di anno in anno, variazione di fascia contributiva in relazione all'imponibile fiscale del familiare. La Commissione Amministratrice effettuerà controlli definendone di volta in volta i tempi e le modalità..
- e) -per i Soci e i familiari di cui alla lett. d-1) e h) dell'art. 3: un contributo mensile corrispondente a quanto previsto, tempo per tempo, dalla Fascia contributiva A0 (allegato 1);
- f) -per i Soci di cui alla lett. e) dell'art. 3:
 - 1) con continuità di retribuzione un contributo pari a quanto previsto per i Soci in servizio e i familiari

- 2) In assenza di continuità di retribuzione un contributo mensile, da corrispondersi in via anticipata in rapporto ai mesi di assenza, per se e per i propri familiari, corrispondente a quello versato il mese precedente l'inizio del periodo di assenza volontaria dal servizio con diritto alla conservazione del posto.
- g) dai contributi mensili obbligatori della Banca (capogruppo) nella misura stabilita dagli accordi collettivi aziendali; per le altre Società del Gruppo -in base ad appositi accordi collettivi stipulati in sede aziendale – nella stessa misura e con gli stessi imponibili previsti a carico della capogruppo.
- h) dalle rendite patrimoniali del Fondo;
- i) dai contributi e dai versamenti volontari dei Soci e/o dei familiari;
- l) dalle oblazioni di terzi, comprese le eccedenze di cassa prescritte eventualmente devolute ai sensi del Ccnl.

Il versamento dei contributi, come sopra definiti, da parte del SOCIO per se'e per i familiari ha carattere continuativo.

La Commissione Amministratrice trasmetterà tempestivamente – alla competente Società del Gruppo – copia delle determinazioni sul Regolamento che avessero incidenza sulle contribuzioni dei Soci affinché ne sia data debita applicazione.

In relazione a quanto previsto dal presente articolo si riporta di seguito la vigente normativa contrattuale che determina la base imponibile sulla quale vengono calcolati in percentuale i contributi mensili obbligatori:

Il contributo mensile è calcolato sulle rispettive voci di retribuzione mensile del personale in servizio iscritto al Fondo Assistenza corrisposte in via continuativa, sulla 13^a mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

ARTICOLO 5

I Soci possono dare per sé e/o per i propri familiari le dimissioni a mezzo raccomandata con un preavviso di tre mesi. La decorrenza delle dimissioni sarà il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso.

Con le dimissioni del Socio decadono obblighi e diritti per i componenti del proprio nucleo familiare. Le dimissioni non pregiudicano, invece, la normale definizione di eventuali pendenze in corso.

Per una sola volta e solo per se'e'concesso al Socio dimissionario di presentare domanda di reiscrizione al Fondo Assistenza, quando sia trascorso un periodo minimo di due anni dalle precedenti dimissioni e previo il versamento di un premio di entrata pari ad una annualità di contributi.

CAPITOLO III

SCOPI DEL FONDO ASSISTENZA

ARTICOLO 6

Il Fondo Assistenza viene costituito – nello spirito della mutua solidarietà fra tutte le categorie di Soci che ne fanno parte -con lo scopo di assicurare ai medesimi Soci -per se'e per i familiari aventi diritto – prestazioni economiche integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con esclusione delle cure e degli interventi di natura estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite.

Sono da intendersi spese suscettibili dell'integrazione economica le prestazioni "sanitarie" previste nelle disposizioni di legge vigenti e nei regolamenti ufficiali del Servizio Sanitario Nazionale:

- a) visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, esami e sedute psicoterapiche;
- a) trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- b) i medicinali elencati nella farmacopea ufficiale e i prodotti omeopatici;
- c) Cure dentarie (diagnostica, esami radiologici e strumentali, chirurgia-paradontologia, conservativa, protesi, implantologia e ortognatodonzia);
- e) le rette di degenza in istituto di cura;
- f) interventi chirurgici eseguiti anche ambulatorialmente (compreso laser), parto cesareo ecc.
- g) grandi interventi chirurgici (come da allegato 1 della Polizza Sanitaria '90 – Soc.Cattolica Assicurazioni – edizione 1995 e successivi aggiornamenti)
- h) lenti per occhiali e montatura; lenti corneali e relativi liquidi conservativi;
- i) assistenza infermieristica, anche domiciliare;
- l) protesi, ausili e presidi quali ortesi , ausili e presidi per la deambulazione, protesi acustiche, oculari, mammarie e ausili antidecubito;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 8

ARTICOLO 7

SUSSIDI

Le prestazioni del Fondo sono integrative del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni del Fondo, a fronte di indennizzi ricevuti da terzi (Società di Assicurazione, Enti vari ecc.), sono definite sulla spesa effettivamente rimasta a carico del Socio e/o familiare.

- a) Visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici e sedute psicoterapiche -70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 2.500,00;

- b) Trattamenti fisioterapici (per le cure in centri termali solo ticket) – 70% della spesa sostenuta (100% se ticket) con un massimale annuo di euro 1.500,00;
- c) Medicinali elencati nella farmacopea ufficiale e i prodotti omeopatici -70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 2.000,00;
- d) Cure dentarie (diagnostica, esami radiologici e strumentali, chirurgia-paradontologia, conservativa, protesi, implantologia e ortognatodonzia) 60% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 3.000,00;
- e) Rette di degenza:
 - 1) - in istituto di cura convenzionato con il SSN – 70% della spesa sostenuta
- in istituto di cura non convenzionato con il SSN -70% della spesa sostenuta con una franchigia giornaliera di euro 100,00;
 - 2) in casa di riposo o in strutture di lungodegenza, dell'iscritto dichiarato invalido e percettore di indennità di accompagnamento – un sussidio pari al 50% dell'indennità di accompagnamento percepita.
Il massimale annuo del presente punto e) è di euro 2.000;
- f) Interventi chirurgici eseguiti anche ambulatorialmente (compreso laser), parto cesareo ecc. – 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 6.000,00;
- g) Grandi interventi chirurgici (come da allegato 1 della Polizza Sanitaria '90 – Soc.Cattolica Assicurazioni – edizione 1995 e successivi aggiornamenti) -100% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 25.822,84;
- h) Lenti per occhiali e montatura, lenti corneali e relativi liquidi conservativi 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 350;
- i) Per assistenza infermieristica, anche domiciliare, eseguita da personale avente titolo professionale riconosciuto, nei seguenti casi: a seguito di grandi interventi chirurgici, nelle fasi terminali di gravi malattie (tumore, AIDS e similari), nei casi di gravi malattie invalidanti o cronicizzate 70% della spesa sostenuta.
In situazioni di assistenza all'iscritto, riconosciuto invalido dagli organismi competenti e percettore di indennità di accompagnamento, eseguita da personale non esclusivamente infermieristico e a fronte di idonea documentazione un sussidio pari al 50% dell'indennità di accompagnamento percepita.
Il massimale annuo del presente punto i) è di euro 2.000,00
- l) Per protesi, ausili e presidi quali ortesi, presidi per la deambulazione, ausili e presidi per la locomozione, protesi acustiche, oculari, mammarie e ausili antidecubito 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo di euro 2.000,00;

-Anticipazioni:

Il Socio che, per provato stato di necessità, sia tenuto al versamento di cauzione per ricovero in istituto di cura, per sé o per i propri familiari, che beneficiano delle prestazioni del Fondo, fornendo idonea documentazione, un anticipo al Fondo Assistenza.

Il contributo non potrà comunque superare i limiti previsti all'art.7 let. e, f, g.

ARTICOLO 8

SUSSIDI STRAORDINARI

Alla fine di ciascun esercizio la Commissione Amministratrice esamina i casi particolari e/o gravi verificatisi durante l'esercizio stesso, per i quali abbia concesso le integrazioni di spesa nei limiti di cui ai precedenti commi, o per i quali non abbia provveduto ad erogare rimborsi, in quanto spese non strettamente previste dall'art. 6, e pur tuttavia riconducibili agli scopi del Fondo Assistenza. Per questi casi, permettendolo i risultati di bilancio e/o la consistenza del Fondo di Riserva Speciale, può concedere un sussidio straordinario, a proprio libero ed insindacabile giudizio.

CAPITOLO IV

NORME E MODALITA'PER LE EROGAZIONI DEL FONDO

ARTICOLO 9

Possono accedere alle prestazioni del Fondo i Soci e i loro familiari aderenti al Fondo da almeno sei mesi e in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento. Tale norma non si applica ai dipendenti di Aziende del Gruppo, già beneficiari di forme assistenziali collettive (Casse, Fondi, Polizze etc....), che aderiscano al Fondo Assistenza. Casi particolari, comprovati da necessità ed urgenza, saranno esaminati e valutati dalla Commissione Amministratrice in conformità a quanto stabilito dall'art. 8.

La documentazione di spesa deve riferirsi ad un solo soggetto e deve essere presentata dal Socio in allegato al modulo di richiesta di rimborso appositamente predisposto, secondo le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento (art.24 let. e), non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo.

L'importo rimborsato viene accreditato, anche per quanto spettante ai familiari, sul conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio o addebitato il contributo.

Nel caso di morte del Socio, la prestazione compete agli eredi, previa trattenuta di quanto eventualmente il Socio dovesse ancora al Fondo.

ARTICOLO 10

Non ha diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo il Socio e/o familiare che si sia dolosamente procurato la malattia.

Decade inoltre dal diritto al beneficio il Socio e/o familiare che compia atti, di qualunque specie, che possano nuocere al favorevole decorso della malattia.

Nel caso si riscontrassero comportamenti irregolari, tendenti ad ottenere prestazioni del Fondo non dovute e/o a diminuirne i contributi dovuti, la Commissione Amministratrice interverrà con l'irrogazione di sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso perpetrato ai danni del Fondo, ivi compresa l'esclusione dal Fondo stesso.

La Commissione Amministratrice può far effettuare, a proprie spese, visite di controllo a mezzo di medici da essa designati, indipendentemente dagli accertamenti effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 11

In caso di difficoltà economiche del Fondo, dovute a cause impreviste quali epidemie, riduzione dell'intervento pubblico nella sanità, aumento dei prezzi del prontuario farmaceutico e delle prestazioni sanitarie in genere, interventi legislativi di particolare onerosità, la Commissione Amministratrice, al fine precipuo di assicurare stabilità finanziaria autonoma al Fondo, può prendere, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in attesa della deliberazione definitiva dell'Assemblea generale dei Soci.

CAPITOLO V

INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 12

Le somme che, per contributi o altro, pervengono al Fondo, sono depositate in un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

In sede di bilancio annuale, le eventuali disponibilità liquide vengono devolute ad un Fondo di Riserva Ordinario, i cui capitali possono essere investiti nella forma più remunerativa dalla Commissione Amministratrice.

Sono comunque esclusi gli investimenti aleatori o di speculazione.

ARTICOLO 13

FONDO ORDINARIO E SPECIALE

Il Fondo di Riserva Ordinario è utilizzato qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per assicurare le prestazioni del Fondo.

Il Fondo di Riserva Speciale viene utilizzato per i contributi straordinari di cui all'art. 8.

I fondi di riserva Ordinario e Speciale vengono altresì utilizzati qualora il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente, a causa di eventi eccezionali, per assicurare le normali prestazioni del Fondo.

CAPITOLO VI

ORGANI DEL FONDO

ARTICOLO 14

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Soci;
- la Commissione Amministratrice;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 15

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci.

Essa si riunisce, di norma:

-in sede ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvazione dei conti patrimoniale ed economico del Fondo;
- b) nomina dei propri rappresentanti in seno alla Commissione Amministratrice;
- c) nomina dei propri rappresentanti in seno al Collegio dei Revisori;

-in sede straordinaria, ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, per deliberare sulle proposte di modifica delle norme del regolamento.

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno la metà' degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea e'convocata in sede straordinaria per deliberare le modificazioni alle norme del regolamento.

In entrambe le assemblee presenza e votazione sono valide anche se espresse per corrispondenza, per via elettronica e per delega. La presenza per corrispondenza e la delega devono essere espresse con lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Commissione Amministratrice, ovvero con lettera consegnata alla stessa Commissione o nei centri di raccolta specificati nell'avviso di convocazione, entro il termine e con le modalità previste.

Le deleghe devono essere espresse per iscritto, con l'indicazione del delegato e sottoscritte dal delegante.

Il Socio in servizio può delegare solo altro Socio in servizio.

Il Socio in quiescenza può delegare solo altro Socio in quiescenza.

Ciascun Socio avente diritto non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Per il controllo delle votazioni, l'Assemblea elegge tre Scrutatori.

ARTICOLO 17

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Commissione Amministratrice, ai sensi dell'art. 19 lettera a), mediante apposito avviso affisso all'Albo della Sede Centrale della ex Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospiero e delle altre Società del Gruppo, trasmesso alle dipendenze e spedito ai soci in quiescenza almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione Amministratrice o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, e' presieduta dal membro della Commissione Amministratrice con maggiore anzianità di carica.

Il Segretario della Commissione Amministratrice funge da Segretario dell'Assemblea; in sua assenza l'assemblea nomina tra i Soci in servizio, presenti, il Segretario.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e giudica sulla validità delle deleghe presentate.

Di ogni riunione dell'Assemblea va redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

La Commissione Amministratrice è composta di sette membri, dei quali:

- il Presidente nominato dalla Banca;
- sei eletti dall'Assemblea: cinque tra i Soci in attività di servizio, eletti dai Soci in servizio; uno fra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza. Tra questi la Commissione elegge il Vice Presidente.

I compiti della Commissione Amministratrice sono:

- a) indire le assemblee dei Soci direttamente o su iniziativa di almeno un quinto dei Soci; in quest'ultimo caso la richiesta di convocazione, oltre alle firme dei Soci, dovrà riportare anche gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- b) esigere i contributi mensili e le somme anticipate per le cauzioni ospedaliere, oltreché deliberare sugli investimenti delle attività del Fondo;
- c) redigere annualmente lo stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo;
- d) redigere le istruzioni di applicazione delle norme previste nel presente regolamento;
- e) dirimere eventuali controversie circa l'applicazione delle norme del regolamento;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci modifiche al regolamento;
- g) provvedere alla liquidazione dei rimborsi, secondo le norme sancite dal presente regolamento, alla concessione degli anticipi per la costituzione di cauzioni presso ospedali o case di cura, a stipulare convenzioni, a tutte le spese e pratiche amministrative, rispondendo in solido delle somme e dei valori ad essa Commissione affidati;

- h) stipulare polizze assicurative previste dal regolamento o necessarie per garantirne una corretta applicazione (es. prestazioni per grandi interventi chirurgici) in favore dei Soci e dei loro familiari conviventi;
- i) devolvere ogni anno, sentite la Banca e le OO.SS firmatarie l'accordo, a scopi umanitari o di pubblica assistenza, una quota pari al 25% delle eccedenze di cassa prescritte di cui alla lettera l) dell'articolo 4.

ARTICOLO 20

Le sedute della Commissione Amministratrice sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La rappresentanza legale del Fondo, in giudizio e di fronte ai terzi, spetta al Presidente della Commissione e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La Commissione Amministratrice si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri della Commissione stessa.

Le riunioni della Commissione sono valide purché siano presenti almeno cinque membri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

La Commissione delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, la deliberazione è considerata respinta.

La Commissione Amministratrice nomina un Segretario, svolgente anche funzioni di Cassiere, ed un Vice Segretario, entrambi anche fra dipendenti della Banca o di altre Società del Gruppo o ex dipendenti estranei alla Commissione.

Il Segretario, se non componente della Commissione, assiste alle riunioni della Commissione senza diritto di voto, allo scopo di redigere le relative verbalizzazioni ed è incaricato del disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avvalendosi, a tale scopo della collaborazione del Vice Segretario.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri:

- uno designato dalla Banca;
- due eletti dall'Assemblea: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza.

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo dello stato dei conti patrimoniale ed economico del Fondo ed è esclusa ogni verifica, sia delle contribuzioni versate al Fondo che delle prestazioni erogate dal Fondo.

ARTICOLO 22

I componenti la Commissione e il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti eletti tra i Soci in servizio decadono automaticamente dalla nomina qualora si risolva il rapporto di lavoro con la Banca o con le altre Società del Gruppo.

Le funzioni svolte dai componenti la Commissione ed il Collegio dei Revisori sono a titolo gratuito.

Le spese di gestione amministrativa del Fondo sono a carico della Banca.

ARTICOLO 23

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei componenti la Commissione ed il Collegio dei Revisori:

- se trattasi di membro nominato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione;
- se trattasi di membro eletto dall'Assemblea dei Soci subentra il Socio che, nella relativa votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza, rispettivamente, dei Soci in servizio e di quelli in quiescenza secondo la distinzione prevista al comma primo dell'art.24.

Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

CAPITOLO VII

SCIoglimento DEL FONDO

ARTICOLO 24

L'eventuale scioglimento del Fondo e la conseguente liquidazione devono essere proposti dalla Commissione Amministratrice e approvati dall'Assemblea dei Soci, presenti almeno i 9/10 dei Soci e col voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti.

All'atto dello scioglimento il patrimonio residuo del Fondo Assistenza deve comunque essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad una Associazione aziendale avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. La scelta verrà deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25

Per i casi non contemplati dal presente Regolamento, come per quelli emergenti da future disposizioni, la Commissione Amministratrice del Fondo Assistenza deve uniformarsi – circa il riconoscimento e l'eventuale intervento integrativo -ai criteri generali che adotta o adottasse il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità pubbliche competenti.

ARTICOLO 26

Tutte le obbligazioni contratte dal Socio verso il Fondo Assistenza si intendono per sé, eredi e successori.

ARTICOLO 27

Il presente Regolamento ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 2006 salvo diversa esplicita disposizione contenuta nelle singole norme.

ALLEGATO 1 CONTRIBUTI

SOCI IN SERVIZIO

QUOTA D'INGRESSO	100,00 euro
CONTRIBUTO MENSILE	1,00% sulla base imponibile determinata all'art. 4 punto 1
CONTRIBUTO ANNUO	25,00 euro

SOCI IN QUIESCENZA

CONTRIBUTO MENSILE

Decorrenza gennaio 2006

- 1,00% sul 90% della base imponibile determinata all'art. 4 punto 1
- 1,00% sull'80% dopo 5 anni di permanenza nel Fondo
- 1,00% sul 70% dopo ulteriori 10 anni di permanenza nel Fondo

Decorrenza gennaio 2007

- 1,00% sul 100% della base imponibile determinata all'art. 4 punto 1
- 1,00% sull'80% della base imponibile solo per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 risultassero Soci in quiescenza da almeno 5 anni

CONTRIBUTO ANNUO	25,00 euro
------------------	------------

FIGLIO INVALIDO SUPERSTITE ART.3 LET. d-1)

CONTRIBUTO MENSILE	12,00 euro (decorrenza 1 luglio 2005)
CONTRIBUTO ANNUO	25,00 euro (decorrenza anno 2005)

FIGLI INVALIDI ART. 3 LET. h)

QUOTA D'INGRESSO	50,00 euro
CONTRIBUTO MENSILE	12,00 euro (decorrenza 1 luglio 2005)
CONTRIBUTO ANNUO	25,00 euro (decorrenza anno 2005)

CONIUGE CONVIVENTE

FIGLI DI ETA' INFERIORE A 30 ANNI

GENITORI CONVIVENTI FINO ALL'IMPONIBILE FISCALE PREVISTO DALLA FASCIA A)

CONIUGE SUPERSTITE

FIGLIO DI SUPERSTITE DI ETA' INFERIORE A 30 ANNI

CONTRIBUTO ANNUO 25,00 euro (decorrenza anno 2005)

QUOTA D'INGRESSO 50,00 euro

CONTRIBUTO MENSILE Secondo seguente tabella

Decorrenza 1 Luglio 2005

Fascia A0) imponibile fiscale da	0,00 a 2.840,51 euro	contribuzione 12,00 euro
Fascia A) imponibile fiscale da	2.840,52 a 7.750,00 euro	contribuzione 17,00 euro
Fascia B) imponibile fiscale da	7.751,00 a 10.330,00 euro	contribuzione 22,00 euro
Fascia C) imponibile fiscale da	10.331,00 a 12.920,00 euro	contribuzione 28,00 euro
Fascia D) imponibile fiscale da	12.921,00 a 15.500,00 euro	contribuzione 33,00 euro
Fascia E) imponibile fiscale da	15.501,00 a 18.076,00 euro	contribuzione 41,00 euro
Fascia F) imponibile fiscale da	18.077,00 a 20.660,00 euro	contribuzione 50,00 euro
Fascia G) imponibile fiscale da	20.661,00 a 30.990,00 euro	contribuzione 56,00 euro
Fascia H) imponibile fiscale oltre	30.991,00 euro	contribuzione 67,00 euro

PER FAMILIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA A0)

CONTRIBUTO MENSILE 12,00 EURO COME DA TABELLA CON UN MASSIMO DI 40 EURO PER NUCLEO FAMILIARE.

<p style="text-align: center;">ELENCO “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI” 01 GENNAIO 2002</p>

Chirurgia cardiaca

Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.
 By-pass aorto-coronarico con vena.
 By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
 Commissurotomia.
 Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio.
 Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica e frenicopericardica.
 Infartectomia in fase acuta.
 Interventi per corpi estranei del cuore.
 Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.
 Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
 Pericardiectomia.
 Resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
 Sostituzione valvolare con protesi.
 Sutura del cuore per ferite.
 Valvuloplastica della mitrale e dell'aorta.
 Trapianto del cuore.

Collo

Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.

Cranio e sistema nervoso centrale e periferico

Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzioni di altre condizioni patologiche.
 Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
 Cranioplastiche.
 Craniotomia per lesioni traumatiche intercerebrali.
 Emisferectomia.
 Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici.
 Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari.
 Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta.
 Interventi per epilessia focale.
 Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.
 Lobotomia ed altri interventi di psicoturgia.
 Neurotomia retrogasseriana – sezione intracranica di altri nervi.
 Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
 Operazione per encefalo meningocele.
 Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale.
 Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
 Vagotomia per via toracica.

Esofago

Collocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica.
 Interventi non endoscopici nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria.
 Interventi per diverticolo dell'esofago.
 Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.
 Resezione dell'esofago cervicale.
 Resezione totale esofagea con esofagoplastica.
 Operazione sull'esofago per stenosi benigne per tumori, resezioni parziali base, alte e totali.

Faccia e Bocca

Asportazione della parotide per neoplasie maligne.
 Correzione naso a sella.
 Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
 Demolizione dell'osso frontale.
 Fratture dei mascellari superiori trattamento chirurgico ed ortopedico.
 Fratture del condilo e dell'apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico ed ortopedico.
 Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare contemporaneo.
 Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
 Parotidectomia con conservazione del facciale.
 Plastica per paralisi del nervo facciale.
 Resezione del mascellare superiore.
 Resezione del massiccio facciale per malformazioni maligne.
 Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi.

Fegato e vie biliari

Resezione epatica e coledocotomia.
 Epatectomia semplice per cisti da echinococco.
 Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto-gastrostomia, colecisto-enterostomia).
 Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
 Papillotomia per via trans-duodenale.
 Trapianti del fegato.

Apparato genitale

Creazioni di condotto vaginale con inserimento di protesi.
 Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
 Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
 Cura chirurgica di fistola uretrale.
 Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale.

Eviscerazione pelvica.
Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
Metroplastica.
Orchiectomia per neoplasie maligne con linfadenectomia.
Pannisterectomia radicale per via addominale.
Pannisterectomia radicale per via vaginale.
Vulvectomy totale.

Laringe

Faringolaringectomia.
Laringectomia orizzontale sopraglottica.
Laringectomia parziale verticale.
Laringectomia totale.

Oculista

Iridocicloretrazione.
Trabeculectomia.
Trapianto corneale.

Ortopedia e traumatologia

Artroprotesi di anca.
Artrodesi vertebrale posteriore lombare per scoliosi degenerativa
Artroprotesi di gomito.
Disarticolazione interscapolo toracica.
Emipelvectomy.
Protesi di femore.
Artroprotesi di ginocchio.
Protesi di thompson.
Protesi di spalla e gomito.
Protesi di polso.
Protesi di ginocchio.
Vertebrotomia.

Otorinolaringoiatria

Chirurgia della sordità otosclerotica.
Chirurgia endoauricolare della vertigine.
Chirurgia translabyrinthica della vertigine.
Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
Decompressione del nervo facciale.
Resezione del nervo petroso superficiale.
Timpanoplastica.
Impianto di protesi cocleare.

Pancreas e milza

Anastomosi mesenterica-cava.
Anastomosi porta-cava e spleno-renale.
Interventi demolitivi del pancreas:
- totale o della testa,
- della coda.
Interventi di necrosi acuta del pancreas.
Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
-e nucleazione delle cisti,
- marsupializzazione.
Interventi di fistole pancreatiche.

Splenectomy.
Trapianto del pancreas.
Innesto di pancreas artificiale.

Pediatria

Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare abbassamento addomino perineale.
Atresia dell'ano semplice-abbassamento addomino perineale.
Atresia dell'esofago.
Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
Fistola dell'esofago.
Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
Idrocefalo ipersecretivo.
Megacolon – operazione addomino perineale di Buhamel e Swenson.
Megauretere:
- resezione con reimpianto,
- resezione con sostituzione di ansa intestinale.
Nefrectomia per tumore di Wilms.
Polmone cistico e policistico (lobectomy, pneumectomy).
Eteratoma sacrococcigeo.

Peritoneo e intestino

Colectomia segmentaria.
Colectomia totale.
Colectomia con lesioni dell'intestino – resezione intestinale.
Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali.
Occlusione intestinale di varia natura – resezione intestinale.
Resezione del tenue, resezione ileo cecale.

Retto

Amputazione del retto per via sacrale.
Amputazione del retto per via addominoperinale.

Stomaco e duodeno

Gastrectomia totale.
Cardiotomia extramucosa.
Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.
Resezione gastrica.
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomotica.

Torace

Asportazione del timo.
Decorticazione polmonare.
Interventi per fistole bronchiali cutanee.
Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
Interventi sul mediastino per tumori.

Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.

Pleuro pneumectomia.

Pneumectomia.

Resezione bronchiale con reimpianto.

Resezioni segmentarie polmonari e lobectomia.

Toracoplastica totale.

Urologia

Intervento per fistola vescico-rettale.

Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.

Cistectomia totale.

Ileocistoplastica-colecisto plastica.

Intervento per estrofia della vescica.

Intervento per fistola vescico-intestinale.

Nefrectomia allargata per tumore.

Nefroureterectomia totale.

Trapianto del rene.

Vasi

Disostruzione by-pass aorta addominale, effettuata non per via endoscopica.

Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi:

- arterie carotidi,
- arterie vertebrali,
- vena succlavia,
- tronco brachio-cefalico,
- arterie/vene iliache.

Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca, effettuati non per via endoscopica.

Interventi per stenosi od ostruzioni della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima, effettuati non per via endoscopica.

Resezione arteriosa con plastica vasale.

Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale.